

**Legge**  
**cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate**  
**alimentari e sugli oggetti d'uso**  
(del 30 settembre 1996)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

- vista la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;
- visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).

**Autorità competente**

**Art. 2** Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.

**Procedura di ricorso**

**Art. 3** Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

**Abrogazioni**

**Art. 4** Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.

**Entrata in vigore**

**Art. 5** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.<sup>1</sup>

Pubblicato nel BU **1996**, 383.

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.